



Unité des Communes valdôtaines

Mont-Rose

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione della Giunta n. 82

OGGETTO: Determinazione tariffe inerenti il servizio idrico integrato a valere per l'esercizio 2021.

L'anno duemilaventi, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** dalle ore dieci e minuti zero, a seguito di regolare convocazione si è riunita presso la sede istituzionale dell'Ente, la Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in seduta Ordinaria. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legge 17.03.2020, n. 18 e del decreto della Presidente n. 1 del 03.04.2020 è prevista la partecipazione anche in videoconferenza, mediante utilizzo dell'apposita piattaforma digitale GoToMeeting.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GIROD Speranza	Presidente	Sì
FOLLIOLEY Amedeo	Vice Presidente	Sì
CHANOUX Paolo	Consigliere	Sì
DE GIORGIS Daniele	Consigliere	Sì
OSIO Gabriele delegato da CHANOUX Alice	Consigliere	Sì
MARTINO Silvana	Consigliere	Sì
MICHELETTO Alex	Consigliere	Sì
CHANOUX Ivana	Consigliere	Sì
SUCQUET Marco	Consigliere	Sì
	Totale presenti	9
	Totale assenti	0

Tutti i consiglieri sono presenti in sede.

Si fa menzione che la Signora Martino Silvana entra alle ore 10:15, dopo la votazione del punto iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Assiste alla seduta la Segretaria dell'Ente, **CONSOL Elvina**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente dell'Unité Mont - Rose signora Girod Speranza assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare dell'argomento riportato in oggetto.

OGGETTO: Determinazione tariffe inerenti il servizio idrico integrato a valere per l'esercizio 2021.

La Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

Premesso che:

- ⇒ il Piano preliminare di sottoambito Mont Rose – Walser, per la gestione del Servizio idrico integrato, condiviso con i Comuni interessati, è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 86 in data 2 dicembre 2009;
- ⇒ con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 45 del 13 luglio 2010, si dava atto della costituzione del Sub-ATO Mont Rose–Walser per la gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dal 1° luglio 2010;
- ⇒ il Piano di Sub-ATO prevedeva, con decorrenza dal 01.01.2013, la presa in carico da parte del Sub-ATO, del servizio di gestione tecnico-amministrativa comprendente le attività amministrative legate alla gestione e riscossione dei ruoli e alle attività di tipo contabile;
- ⇒ l'articolo 13, comma 3, lettera c), della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sottoscritta in data 30 giugno 2010, attribuisce alla conferenza dei rappresentanti degli enti costituenti il Sub-ATO, la competenza in merito all'approvazione e modulazione delle tariffe del servizio idrico;
- ⇒ il comma 4, del succitato articolo 13, precisa che le determinazioni assunte dalla Conferenza dei rappresentanti degli enti locali sono integralmente recepite in un provvedimento del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Mont Rose, ora Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, che attribuisce loro valenza e validità giuridica. Le determinazioni della Conferenza sono vincolanti per l'Unité, che non può modificarle con il proprio atto di recepimento;
- ⇒ con verbale n. 2 del 21.12.2020, recepito con propria deliberazione n. 81 in data 21.12.2020, la Conferenza dei rappresentanti degli enti del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose - Walser, ha stabilito le tariffe a valere per l'esercizio 2021.

Accertata l'esigenza di determinare le tariffe inerenti il servizio idrico integrato, a valere per l'esercizio 2021, tenuto conto che le medesime devono:

- assicurare la copertura del 100% dei costi del servizio, calcolati secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02.12.2005, concernente il metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- essere conformi alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3585 del 05.12.2008 *“Approvazione in via transitoria dei criteri di determinazione delle tariffe per lo scarico diretto in pubblica fognatura di acque reflue industriali, nonché per il conferimento tramite autobotte presso i centri regionali individuati dalla legge regionale n. 88/1991 dei rifiuti liquidi a base organica e di fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue domestiche e urbane che non prevedono la disidratazione meccanica dei fanghi”*.

Precisato che:

- l'articolo 149, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*, al comma 8 recita *“A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.”*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- la L.R. 09.09.1999, n. 27, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, come modificato dall'articolo 5, della L.R. 30.06.2014, n. 5, attribuisce alla Giunta regionale la competenza in merito alla definizione dei modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia;
- la competenza in materia, in capo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, è altresì rilevabile dall'attuazione dell'articolo 12 del D. Luogotenenziale 07.09.1945, n. 545 (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*), dalle competenze assegnate dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dall'articolo 60 del D.P.R. 22.02.1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), dall'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa inerente gli enti soppressi di cui all'art. 1 bis, del D.L. 18.08.1078, n. 481, convertito nella Legge 21.10.1978, n. 641, e dal decreto legislativo 16.03.1999, n. 89 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche).
- la competenza in merito al presente atto è attribuita alla giunta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera k), della L.R. 6/2014, dell'articolo 14, comma 4, lettera r), dello statuto vigente e dell'articolo 13, comma 4, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 30 giugno 2010.

Visti e richiamati:

- lo Statuto vigente;
- la legge regionale 07.12.1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- la legge regionale 05.08.2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 4149 del 02.12.2005 e n. 3585 del 05.12.2008;
- il D.U.P. per il triennio 2020 - 2022, approvato con deliberazione della Giunta n. 54 del 18.07.2019 e il relativo aggiornamento approvato con deliberazione n. 89 del 16.12.2019;
- il D.U.P. per il triennio 2021 - 2023, approvato con propria deliberazione n. 40 del 24.08.2020, il cui aggiornamento è previsto nella seduta odierna;
- la bozza del bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023 la cui approvazione è prevista nella seduta odierna;
- le deliberazioni inerenti la determinazione delle tariffe inerenti il servizio idrico integrato degli anni precedenti;
- le restanti disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili.

Dato atto che:

- dalla bozza del bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023, si evince che il costo complessivo della gestione del servizio idrico, da coprirsi mediante tariffa, ammonta a € 1.290.690,00=, comprensivi della quota di € 114.754,41= per ammortamenti.
- l'Autorità di Sub-ATO dispone, alla data odierna, dei dati inerenti i consumi riferiti alle annualità dal 2012 al 2019;
- la stima del gettito, ai fini della determinazione delle tariffe inerenti il servizio idrico integrato, è stata effettuata sulla base della media dei consumi del triennio 2017 - 2019, come stabilito dalla Conferenza del servizio idrico integrato con verbale n. 2/2020;
- l'Autorità di Sub-ATO e l'Ente si riservano la facoltà di rideterminare la tariffa in oggetto, a seguito dell'esame e valutazione dei dati consuntivi 2020 e preconsuntivi 2021, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 02.12.2005, allegato 1, punto 8.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza del servizio idrico integrato con verbale n. 2/2020 ha determinato il calcolo della quota fissa come segue:

CALCOLO QUOTA FISSA PER UTENZE DOMESTICHE DA DELIBERA GR N°4149 DEL 2/12/05 - anno 2021					
Dati di partenza	(calcolo la quota fissa dai consumi, come previsto nella delibera)				
		Acquedotto	fognatura	depurazione	totale
	Costi totali del SII (al netto dell'IVA)	€ 712.957	€ 206.283	€ 371.449	€ 1.290.690
	Mc erogati	792.550	712.460	433.184	
	Mc erogati utenze domestiche	535.648	455.641	286.616	mc
Calcoli	n° utenze domestiche	10.862	11.164	7.628	n°
	Tariffa di riferimento	€ 0,90	€ 0,29	€ 0,86	€ 2,047
	Consumo medio annuo	49,31			mc
	Spesa SII per ogni utenza domestica	€ 100,93			
	Quota fissa calcolata	€ 10,09			
	Quota fissa proposta	€ 10,09			
	Totale introiti da quota fissa	€ 109.597,58			
Test	Totale introiti da quota fissa	€ 109.625,50			

Ritenuto pertanto determinare l'ammontare della quota fissa a valere per l'anno 2021 in € 10,09= e le tariffe inerenti i singoli scaglioni, così come definiti dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose - Walser con verbale n. 2 del 21 dicembre 2020, recepito con propria deliberazione n. 81/2020, nonché confermare le restanti disposizioni nel medesimo contenute.

Atteso che, sulla presente proposta di deliberazione,

- la Responsabile del servizio economico - finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, punto B1, del vigente regolamento di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d", della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, dell'articolo 49 bis, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'articolo 28, comma 6, lettera d), dello statuto vigente.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

delibera

1. Nell'anno 2021 l'Utente è tenuto a versare al sub-Ato, una tantum e ai fini della consegna del misuratore / contatore, il nolo del medesimo, di ammontare pari al costo sostenuto dal sub-Ato per l'acquisto del misuratore / contatore stesso. È attribuita alla competenza del responsabile di spesa, determinare con proprio atto l'ammontare del nolo da addebitare agli utenti.
2. Approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, e in attuazione delle determinazioni assunte dalla conferenza

dei rappresentanti degli enti del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose – Walser, le sottoindicate tariffe inerenti il servizio idrico integrato, al netto dell'I.V.A. dovuta nella misura vigente al momento della fatturazione, a valere con decorrenza 01.01.2021:

Quota fissa	€ 10,09
Quota di contribuzione ex articolo 14, comma 7, primo periodo, del regolamento vigente, da pagarsi ai fini della stipula del contratto, oltre al costo del nolo del misuratore / contatore di cui al punto 1 della presente deliberazione	€ 150,00
Quota di contribuzione ex articolo 33, comma 6, secondo periodo, del regolamento vigente, ai fini della disattivazione della fornitura, con conseguente sigillatura o rimozione del misuratore / contatore	€ 50,00
Categoria acquedotto – utenza domestica uso domestico	
domestico 0 - 50 mc	€ 0,58 al mc.
domestico 51 - 120 mc	€ 0,84 al mc.
domestico 121 - 180 mc	€ 0,90 al mc.
oltre 180 mc	€ 0,99 al mc.
Categoria acquedotto - utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso irriguo e piscina privata	
domestico 0 - 50 mc	€ 0,58 al mc.
domestico 51 - 120 mc	€ 0,84 al mc.
domestico 121 - 180 mc	€ 0,90 al mc.
oltre 180 mc	€ 0,99 al mc.
Categoria acquedotto – utenza non domestica - utenza pubblica	
0 - 400 mc	€ 0,75 al mc.
400 - 800 mc	€ 1,08 al mc.
oltre 800 mc	€ 1,17 al mc.
Categoria acquedotto – utenza non domestica per utenza produttiva	
0 - 200 mc	€ 0,84 al mc.
200 - 400 mc	€ 0,99 al mc.
oltre 400 mc	€ 1,17 al mc.
Categoria acquedotto – utenza non domestica - utenza per allevamento/zootecnica	
0 - 1000 mc	€ 0,50 al mc.
1001 - 5000 mc	€ 0,84 al mc.
oltre 5000 mc	€ 0,99 al mc.
Categoria fognatura	
Scaglione unico	€ 0,29 al mc.
Categoria depurazione	
Scaglione unico	€ 0,807 al mc.

3. Confermare che a tutte le utenze del servizio idrico, a prescindere dall'importo addebitabile sulla base della tariffe approvate, è addebitato un importo pari all'ammontare della quota fissa, su base annua, al netto dell'IVA.
4. Dare atto che, così come stabilito con verbale n. 2 del 21 dicembre 2020 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose - Walser, recepito con propria deliberazione n. 81/2020:
 - a. ai prelievi delle utenze non domestiche - utenze per allevamento/zootecnica non sono applicate le quote per depurazione e fognatura;
 - b. ai prelievi dell'utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso irriguo, è applicata la tariffa stabilita, senza addebito delle quote per depurazione e fognatura.
 - c. ai prelievi dell'utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso piscina privata, registrati con contatore / misuratore dedicato, non è applicata la quota depurazione;
 - d. ai prelievi per uso cantiere, ammessi esclusivamente nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo è applicata la tariffa delle utenze uso domestico, senza addebito delle quote per depurazione e fognatura. La tariffa uso cantiere è ammessa per il periodo decorrente dall'inizio lavori, sino alla fine lavori, con obbligo a carico dell'utente di richiesta di rinnovo annuale;
 - e. alle utenze riferite ai caseifici sono applicate le tariffe riferite alle utenze non domestiche - utenze per allevamento/zootecnica;
 - f. alle utenze non domestiche, finalizzate all'attività agricola, sono applicate le tariffe dell'utenza produttiva (es. Cooperativa del vino, Cooperativa castagne, ecc...);
 - g. i consumi di cui all'articolo 53, comma 2, del vigente regolamento sono così determinati:
 - 1) utenze domestiche
 - utenti non residenti pari a 60 mc./anno a unità immobiliare
 - utenti residenti pari a 120 mc./anno a unità immobiliare;
 - utenza condominiale pari a 120 mc./anno per unità immobiliare;

- 2) utenze non domestiche consumo pari a 200 mc. anno per unità immobiliare;
 - 3) i consumi riferiti alle utenze pubbliche sprovviste di misuratore, intestate a enti locali, sono determinati in misura pari a 120 mc. annui, da calcolarsi per ogni singola tipologia di utenza servita dal misuratore. Qualora l'utenza comprenda sia bagno pubblico, sia fontanile, si prescinde dalla posa del misuratore e si procede all'addebito di un consumo forfettario di 50 mc. annui;
 - h. alle utenze private che dispongono di idranti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo stabilimenti industriali, alberghi, esercizi pubblici o commerciali, autorimesse, ecc., è addebitata la somma di € 20,00= a utenza, indipendentemente dal numero dei dispositivi antincendio allacciati alla rete idrica;
 - i. nell'ipotesi in cui la tipologia di utenza sia dubbia, sono mantenuti i criteri precedentemente applicati dal Comune presso cui è ubicata l'utenza;
 - j. le tariffe stabilite dall'Unité sono al netto del costo delle maggiorazioni UI1, UI2, UI3 e analoghe, stabiliti dall'Autorità per l'Energia e il Gas o da altri organismi a ciò preposti. Le suddette maggiorazioni sono conteggiate nelle fatture emesse;
 - k. il contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'Energia e il Gas di cui alla deliberazione n. 177/2012/A e successive, o analoghi, è inserito nei costi generali del servizio.
5. Determinare in € 80,00= l'ammontare della cauzione per la verifica del contatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento vigente.
6. Riservarsi di apportare eventuali modifiche alle tariffe approvate con il presente atto, in applicazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02.12.2005, allegato 1, punto 8.
7. Dare atto che la percentuale di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio idrico integrato per l'anno 2021, sulla base dei dati di stima, è pari al 100%.

Posto che nel corso della seduta e della votazione non sono emersi problemi tecnici, la Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, approvato e sottoscritto. In originale firmato.

La Presidente
F.to *GIROD Speranza*

La Segretaria
F.to *CONSOL Elvina*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Posizione n. 561

La sottoscritta attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio telematico il 23/12/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 06/01/2021, ai sensi dell'articolo 52 bis della L.R. 07.12.1998, n. 54, introdotto dall'articolo 7, della L.R. 21.01.2003, n. 3.

Pont-Saint-Martin, li 23/12/2020

La Responsabile del Procedimento
F.to Franca ALBERT

La Responsabile del servizio economico - finanziario:

☒ Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, punto B1, del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Dichiaro l'ininfluenza del parere di regolarità contabile ex articolo 5, comma 3 del vigente regolamento di contabilità.

Pont-Saint-Martin, li 18/12/2020

La Responsabile del Servizio economico - finanziario
F.to Roberta rag. PIAZZA

Il Segretario dell'Unité, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera "d", della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta", dall'articolo 49 bis, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e dall'articolo 28, comma 6, lettera d), dello statuto vigente.

La segretaria
F.to Elvina Consol

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, il **23/12/2020**, primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio telematico, ai sensi dell'articolo 52 ter, della L.R. 07.12.1998, n. 54, inserito dall'articolo 7, della L.R. 21.01.2003, n. 3.

La Responsabile del Procedimento

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 23/12/2020

La Segretaria
Elvina Consol
Sottoscritto digitalmente